

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DEL CENTRO SERVIZI DELL'INCUBATORE DI COPPARO

ART. 1

Le disposizioni contenute in questo regolamento sono valide solamente per le imprese insediate nel sistema provinciale degli incubatori (Ferrara, Copparo, Ro e San Giovanni)

ART. 2

L'uso dell'Aula Formazione, della Sala Convegni, e della "Meeting room" può essere concesso per manifestazioni di carattere economico, tecnico, scientifico, sociale, e culturale.

ART. 3

Gli spazi e le attrezzature di seguito elencate sono concesse gratuitamente:

- il PC portatile
- il videoproiettore
- il collegamento ad Internet
- il registratore

Sono a carico del richiedente le cassette necessarie per la registrazione della manifestazione, il personale da adibire al funzionamento delle anzidette apparecchiature, nonché tutto il materiale di consumo (cancelleria...)

ART. 4

Le richieste di uso degli spazi comuni, redatte su apposito modulo e sottoscritte anche per accettazione delle presenti norme, devono essere presentate a SIPRO con un congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione (almeno 15 giorni). L'uso degli spazi sarà consentito per un massimo di 3 volte al mese.

ART. 5

Non è consentita alcuna affissione di cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti delle sale o dell'ingresso del Centro Servizi, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio. Non può essere apportata alcuna modifica all'attuale disposizione degli arredi esistenti, se non previa autorizzazione.

ART. 6

Il numero dei presenti in sala, per motivi di sicurezza, non deve assolutamente superare il numero dei posti a sedere.

ART. 7

Il richiedente deve direttamente provvedere, altresì, a tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, con esonero di SIPRO da ogni responsabilità conseguente.

ART. 8

Il richiedente si impegna a prendere tempestivamente contatto con la Segreteria SIPRO per eventuali esigenze organizzative.

Il richiedente riconosce che avrà il controllo esclusivo, per la durata del rapporto, degli spazi in uso, rimanendo pertanto unico responsabile per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi negli stessi spazi.

ART. 9

Il richiedente si impegna a restituire gli spazi così come sono stati consegnati, ripuliti e liberi da persone o cose.

Gli eventuali danni arrecati al Centro Servizi sono a carico del richiedente nella stessa misura della spesa che SIPRO sosterrà per le riparazioni e/o i ripristini.

ART. 10

Il richiedente non potrà cedere a terzi l'uso delle sale del centro servizi, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.